

FITOSANITARI

LA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI DATI DI VENDITA E LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE

Cambiano le modalità di trasmissione dei dati di vendita ma non si sa ancora come, nonostante siamo già a inizio febbraio e manchi poco alla scadenza del 28. E non è l'unica incertezza che nasce dalle disposizioni del dlgs 150/2012 già in vigore.

Dlgs 150/2012, art 16:

Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale.

Oltre a quanto recita all'art. 16, il dlgs 150 del 14 agosto 2012 pubblicato sulla GU n.202 del 30 agosto 2012, all'art. 26 abroga quanto prescritto dall'art. 42 del DPR 2001. Articolo quest'ultimo che indicava le modalità adottate fino al 28 febbraio 2012 per la dichiarazione dei dati di vendite del 2011.

Pertanto la scheda con le varie voci da compilare è stata cambiata, non fosse altro perché non vanno più indicate le vendite ad intermediari ma solo quelle ad utilizzatori finali. Però la scheda nuova nei propri dettagli ancora non la si conosce e la dicitura del dispositivo sopra indicato sembra escludere la possibilità di inviare i dati in forma cartacea. Però il ministero non ha emanato, siamo già a metà gennaio, le linee guida tecniche per la trasmissione in via telematica.

Un'altra osservazione riguarda il fatto che i dati possono essere inviati direttamente al Sian del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali oppure all'Autorità regionale competente, una duplice scelta probabilmente per venire incontro a quelle regioni che dal 2001 non sono state in grado di dotarsi degli strumenti necessari per la ricezione e la gestione dei dati. Questo si presta a due tipi di considerazioni:

1. Probabilmente le regioni dovranno emanare un documento che precisi dove e come inviare i dati.
2. La raccolta dei dati di vendita serve per fini statistici per sapere quanti e quali fitosanitari vengono utilizzati in Italia e dove, con riferimento alla classe tossicologica e ambientale. Ma l'obiettivo principale consiste nell'indirizzare le regioni nei loro piani di controllo sul territorio. Ora i dati dalle regioni sono inviati al Sian, qui vengono elaborati e tornano alle regioni che li utilizzano per effettuare i controlli. Tutto questo non avviene in tempo reale ma vi è una sfasatura di circa 2 anni, i dati ministeriali sono pubblicati due anni dopo il loro effettivo utilizzo. Inoltre diversi dati inviati dalle rivendite presentano degli errori, ad esempio si può verificare non vi sia corrispondenza tra il nome del prodotto e il numero di registrazione. È un'eventualità quest'ultima tutt'altro che rara e si può verificare per errore dell'operatore commerciale ma anche perché il nome del prodotto commerciale può essere cambiato mantenendo lo stesso numero di registrazione. Può anche succedere che sia dichiarata la vendita di un prodotto che era già stato revocato. In tutti questi casi di incongruenza il cervellone del ministero scarta il dato perché risulta obiettivamente difficile rincorrere il punto dove l'errore si sarebbe verificato. Questo ci fa ritenere che il percorso

regione – stato – regione è obiettivamente lungo e forse non perfettamente corrispondente agli obiettivi perché alla fine molti dati sono scartati.

Per ritornare alle modalità di trasmissione dei dati di vendita, nelle more del ministero circa l’emanazione del decreto indicante i nuovi criteri, consigliamo di procedere secondo le vecchie procedure stabilite dalla propria regione e applicate ormai da 11 anni.

Formazione

Il 26 novembre 2013 è la data da ricordare perché è la scadenza entro la quale le autorità regionali incaricate dovranno adottare le misure per rendere operative le nuove disposizioni sul sistema di formazione. Molti già lo sanno ma non sempre le informazioni sono chiare, va pertanto ribadito che dal 26 novembre 2013 potranno richiedere **il rilascio** del certificato di abilitazione alla vendita solo i possessori di laurea o diploma attinenti il settore agrario, biologico, medico, veterinario e chimico, dopo aver seguito un corso di formazione specifico.

Mentre tutti coloro che a quella data possiedono un certificato di abilitazione alla vendita potranno **rinnovarlo** alla scadenza (in possesso di diploma o meno), solo in seguito alla partecipazione ad un corso di formazione riconosciuto dall’autorità regionale preposta.

Un’ultima osservazione riguarda il fatto che tra le prescrizioni di vendita il dlgs 150/2012 stabilisce che a partire dal 26 novembre 2015, nel punto vendita debba sempre essere presente almeno una persona formata e quindi in possesso dell’abilitazione alla vendita che possa dare le dovute informazioni agli utilizzatori finali. In sostanza in una rivendita dovranno essere presenti almeno due persone in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, pertanto quelle attività commerciali che al momento non rispettano queste condizioni, rivendite con una sola persona in possesso dell’abilitazione e dipendenti privi di diploma/laurea in discipline specifiche, potrebbero avere la convenienza ad anticipare l’applicazione delle disposizioni che diverranno operative dopo il 26 novembre 2015.

Il registro di carico/scarico

Può succedere che si commettano errori ma l’errore maggiore degli organi istituzionali crediamo sia stato non avere aperto la discussione, in fase di elaborazione del dlgs 150/2012, ai portatori di interesse, forse qualche errore si sarebbe potuto evitare.

L’errore cui ci riferiamo riguarda il registro di carico/scarico dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi. Il dlgs di cui stiamo parlando ha abrogato gli articoli del DPR 290 che prescrivono la tenuta del registro salvo poi ripristinarli a far data dal 26 novembre 2015¹, ma al momento non è più un’operazione obbligatoria.

Per quanto ci compete consigliamo di continuare a mantenere il registro come fatto in tutti questi anni.

¹ 2. A decorrere dal 26 novembre 2015:

a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;

b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.